



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE**

**seconda sezione civile**

**R.P.U. 76-1/2025**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo MILOCCO

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott.ssa Giovanna MULLIG

giudice

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. LODOVICO TUZZI (TZZLVC60T14Z133D), residente a Udine, Via Buttrio n. 264

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso proposto dalla debitrice con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce al contempo un trattamento pensionistico; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento

complessivo di ben € 991.580,63 (nei confronti dei creditori Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, riconducibile alla sua responsabilità solidale con Tuzzi Arduino e Figlio snc, il cui fallimento è stato chiuso, unitamente a quello personale del già socio amministratore sig. Lodovico Tuzzi, in data 1.4.2021), il debitore ricorrente:  $\alpha$ . percepisce dal datore di lavoro Tuzzi s.r.l., società riconducibile ai familiari (socio di maggioranza e amministratore è il fratello, altro socio il figlio) una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mesi, di € 2.542,00 circa e dall'INPS un trattamento pensionistico di importo netto mensile, calcolato su dodici mesi, di € 1.149,46; -  $\beta$ . non è proprietario di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni mobili di un qualche valore;  $\gamma$ . vive con la coniuge, inoccupata, in un alloggio concesso in comodato dal figlio proprietario, in relazione al quale paga le spese condominiali e i consumi ed espone spese medie mensili per il mantenimento proprio e della coniuge di € 2.595,00;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stato attestato che, permanendo le attuali situazioni lavorativa ed abitativa, vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura, rappresentato da una quota del reddito mensile da lavoro e pensione, mentre è stato formulato un giudizio negativo in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, tenuto conto della condanna irrevocabile riportata per bancarotta semplice;

rilevato che la negligenza nell'assunzione delle obbligazioni e la condanna definitiva per bancarotta semplice non sono previsti dalla legge come ostativi all'accesso alla procedura, ma potranno costituire elementi negativi di valutazione ai fini dell'esdebitazione, unitamente alla rilevante entità dell'indebitamento accumulato per l'inadempimento, da parte della società da lui amministrata, agli obblighi previdenziali e fiscali, che costituiscono espressione del dovere di cui all'art. 53 Cost.;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. LODOVICO TUZZI (TZZLVC60T14Z133D), residente a Udine, Via Buttrio n. 264;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, avv. Guglielmo Umberto Angioni (NGNGLL73P08F205C) del Foro di Milano, con studio a Udine in Viale Duodo n. 74/2;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10,

comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 4 settembre 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzani

Il presidente

dott.ssa Paolo Milocco